

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 12/2009 E DELL'ART. 27-BIS DELLA PARTE
SECONDA DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

Versione 1.0 del 7 giugno 2022 – Pagine: 2

Proponente: Vallee d'Aosta Ecologie S.r.l.
p. iva: 01126480073
sede legale: Zona Industriale, 9/C- 11020 Saint-Marcel (AO)
sede operativa: Zona Industriale, 9/C- 11020 Saint-Marcel (AO)

Studio Kiwi & Associati

+39 339 796 0520 – renato.lacroce@gmail.com - studiokiwi.to
Via Pinerolo, 22 - 10061 Cavour
C.F. & P.IVA 11832380015



Redazione

Ing. Renato LACROCE	<i>Ordine degli Ingegneri della Prov. di Torino n. 12222J</i>
Dott.sa Raffaella PETROZZINO	<i>Consulente giuridico-ambientale</i>
Dott. Alessandro ROLANDO	<i>Ordine Regionale Geologi Piemonte, sez. A, n° 787</i>
Ing. Luca VALLIVERO	<i>Ordine degli Ingegneri della Prov. di Biella n° A549</i>

Approvazione

Renato Lacroce

L'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento consiste in:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale della modifica proposta;
- modifica dell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Come indicato nel provvedimento n. 400 del 28/01/2022 di "DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO DI MODIFICA DELL'ATTIVITÀ" le procedure sono integrate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale condotto ai sensi dell'art. 27bis del citato Decreto Legislativo.

In merito appare opportuno ricordare che l'art. 27bis è stato introdotto nel Testo Unico Ambientale dal Dlgs 16 giugno 2017 n. 104 emanato in attuazione delle Direttiva del Parlamento e Consiglio Ue 2014/52/Ue che tra le motivazioni e finalità contiene:

- (36) Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti **si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni.**
- (37) **Al fine di migliorare l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica**, qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva, della direttiva 92/43/Cee e/o della direttiva 2009/147/Ce, gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove opportuno, e tenuto conto delle loro specificità organizzative, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive. Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell'Unione, quali la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/42/Ce, la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2012/18/Ue, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'Autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più Autorità

Torino, 07/06/2022